



Studio Rivelli
Consulting S.r.l.

Sinergie tecniche al servizio delle aziende

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AZIENDA

EMERGENZA CORONAVIRUS

**Manuale informativo per le aziende e per i
lavoratori**



ED. Aprile 2020

DOCUMENTO ELABORATO DALLA
STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L.

WWW.STUDIORIVELLI.IT – CONTATTACI@STUDIORIVELLI.IT

Il presente manuale è stato realizzato dalla Studio Rivelli Consulting S.r.l. con l'obiettivo di fornire informazioni alle aziende ed ai dipendenti su come affrontare correttamente la gestione del rischio di esposizione al SARS-CoV-2, anche comunemente noto come «Coronavirus».

Questa documentazione non sostituisce od integra in alcun modo la valutazione dei rischi che deve essere elaborata (o integrata) dal Datore di Lavoro con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente aziendale, ma ha come solo obiettivo quello di fornire le informazioni di base per la corretta analisi del rischio.


Nel rispetto del diritto d'autore, tutto il materiale e le informazioni riportate su questo manuale informativo non elaborate dai tecnici della Studio Rivelli Consulting S.r.l., saranno associate alla fonte dalla quale esse sono state citate.

Cosa è il SARS-CoV-2?

«Per nuovo coronavirus si intende un nuovo ceppo che non è mai stato identificato prima nell'uomo. Il nuovo coronavirus (il cui nome scientifico è SARS-CoV-2), è un virus a RNA rivestito da un capside e da un peri-capside attraversato da strutture glicoproteiche che gli conferiscono il tipico aspetto 'a corona'. Fa parte della grande famiglia dei coronavirus ed è geneticamente collocato all'interno del genus Betacoronavirus, con un clade distinto nel lineage B del sub-genus Sarbecovirus così come due ceppi Sars-like non umani. Nell'uomo il virus SARS-CoV-2 è in grado di causare la malattia chiamata COVID-19.»

Fonte: Istituto Superiore di Sanità - <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/faq>

Il Coronavirus è stato classificato nel 2009 dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. Tali agenti biologici sono inseriti nella lista riportata nell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 ed apparterrebbero agli agenti biologici di Gruppo 2, per i quali (vedi definizione di cui all'art. 268 D.Lgs. 81/08), sono di norma disponibili efficaci misure terapeutiche, ed è bassa la probabilità di propagazione della comunità.



È evidente che tale classificazione non è attualmente coerente con il Coronavirus SARS-CoV-2, responsabile dell'infezione COVID-19, che deve cautelativamente essere annoverato tra gli agenti biologici di Gruppo 4 in quanto, allo stato attuale, il rischio di propagazione è da considerarsi elevato e non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Coronavirus e D.Lgs. 81/08: obblighi e responsabilità

Le norme di cui al Titolo X del D.Lgs. 81/08 (Esposizione ad Agenti Biologici) sono applicabili ad ogni realtà aziendale, con le dovute fondamentali differenze derivanti dalle potenziali modalità di contatto dei lavoratori con gli agenti biologici, a seconda che vi sia un uso deliberato di agenti biologici (*previsto dal ciclo produttivo aziendale*) o non deliberato (*ovvero contatto accidentale con un agente non previsto dal ciclo produttivo aziendale*).

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 all'art. 271 evidenzia tutti i fattori di cui il Datore di Lavoro deve tener conto per effettuare la valutazione del rischio biologico. Devono essere dunque acquisite tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal Datore di Lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Se l'attività dell'Azienda non prevede un utilizzo deliberato di Agenti Biologici come parte del ciclo produttivo aziendale (*cf. Documento valutazione dei Rischi*), alcune prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08 non risultano applicabili.

Tuttavia, la diffusione del virus nel nostro paese ha portato le Istituzioni a richiedere alle aziende una sensibilizzazione superiore, pertanto il Datore di Lavoro deve quindi comunque procedere ad un'integrazione del DVR, identificando il 'nuovo' agente biologico come **RISCHIO BIOLOGICO GENERICO** cui sono potenzialmente esposti tutti i lavoratori.

Vale la pena in questa sede richiamare l'art. 2087 del Codice Civile, secondo il quale «*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*».

FAQ 1: E' sempre obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi legata all'esposizione al SARS-CoV-2?


La valutazione dei rischi va aggiornata in relazione al rischio biologico generico introdotto dal SARS-CoV-2, secondo le indicazioni fornite dal Governo. Le attività che attualmente sono attive, quindi operative compatibilmente con le prescrizioni, devono sicuramente procedere con la valutazione del rischio.

In questa fase concitata, il consiglio condiviso con gli esperti, è quello di elaborare un documento a sè stante senza stravolgere il DVR. Ovviamente tale aspetto deve essere valutato in maniera completamente diversa se ci si trova nell'ambito della valutazione dei rischi per aziende ove trova applicazione il Titolo X del D.Lgs. 81/08 (ovvero ove è già prevista l'esposizione di alcuni gruppi omogenei di lavoratori al rischio biologico).

Appare invece sempre opportuno predisporre delle istruzioni operative per i dipendenti (anche nel caso di chiusura aziendale), che contemplino gli accorgimenti da tenere nel caso in cui, ad esempio, sia necessario accedere temporaneamente in azienda in caso di assoluta e comprovata necessità.

FAQ 2: SARS-CoV-2 e DUVRI – Come si valuta il rischio interferenziale?

Gli adempimenti previsti dall'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 assumono un ruolo ancora più importante in questo momento, tanto che anche nel «*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*» sono contenute indicazioni su come gestire ad gli interventi dei fornitori. Compito del Committente sarà almeno quello di predisporre un addendum al DUVRI, ove saranno contenute le istruzioni e le prescrizioni che sono state adottate (e quindi vengono anche richieste anche agli appaltatori), per la mitigazione del rischio legato alla presenza di personale terzo e quindi di interferenza.



Mitigare il rischio da interferenza assume un nuovo «significato» con il Covid-19

Quali sono i compiti del datore di lavoro?

Come già anticipato, in ogni Azienda, o Organizzazione, il Datore di Lavoro deve adoperarsi per aggiornare la valutazione del Rischio Biologico specifica in relazione all'emergenza Coronavirus. In tale processo devono svolgere una parte attiva e fondamentale il Responsabile del SPP ed il Medico Competente.


Anche se le attività non prevedono un utilizzo deliberato di Agenti Biologici come parte del ciclo produttivo aziendale, il Datore di Lavoro ha infatti l'obbligo di procedere ad un aggiornamento della valutazione del Rischio, specificando il 'nuovo' agente biologico come **RISCHIO BIOLOGICO GENERICO** applicabile a tutti i lavoratori.

Inoltre sul Datore di Lavoro ricade l'obbligo di informazione ex art 36 D.Lgs. 81/08 per tutti i dipendenti, in quanto gli stessi devono essere sempre aggiornati in relazione alle misure attuate dal Datore di Lavoro, ed elaborate in collaborazione con RSPP e MC, a seguito delle suddette valutazioni. Il Datore di Lavoro ha inoltre l'obbligo di informare i lavoratori sulle indicazioni fornite dal Governo per il contenimento dei rischi di contagio.

Il Datore di Lavoro deve pertanto:

- Valutare e mantenere aggiornata la valutazione dei rischi per i suoi dipendenti, individuando le misure di prevenzione e protezione più idonee per garantire la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori;
- Operare una costante attività di informazione del personale e dei fornitori al fine di fornire ai lavoratori tutte le informazioni sulle procedure da adottare.

L'attività di Valutazione del rischio biologico da Coronavirus è cogente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dovrà essere eseguita secondo le indicazioni base fornite dalle disposizioni di legge in vigore; tali indicazioni dovranno essere sviluppate ed integrate in relazione alla peculiarità del ciclo produttivo aziendale.



Sempre nell'ottica dei compiti previsti per il Datore di lavoro, il D.P.C.M. dell' 11 marzo 2020 prevede l'osservanza di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 ed in particolare che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

Si dovrà inoltre tenere conto delle indicazioni contenute all'interno del «*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*» approvato dal Governo a valle della sua condivisione tra le parti sociali, che di seguito vengono sintetizzate:

- A. Necessità di regolare gli accessi all'interno dei locali e degli spazi comuni, anche prevedendo la possibilità di rilevare la temperatura del personale e del pubblico all'ingresso nel rispetto della normativa Privacy;
- B. Regolare e definire le modalità di accesso dei fornitori esterni all'interno degli ambienti di lavoro;
- C. Ripristino dell'attività di sorveglianza sanitaria per il personale;
- D. Istituzione e definizione dei processi di igienizzazione giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;
- E. Creazione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero del RLS.

In appendice al presente manuale è riportato il testo integrale del Protocollo condiviso, ove sono riportati tutti gli accorgimenti che il Datore di Lavoro deve tenere in considerazione.

FAQ 3: Quali dispositivi di protezione individuale devo consegnare ai dipendenti? E quando vanno usati?

È bene iniziare specificando che le mascherine chirurgiche NON sono dispositivi di protezione individuale, mentre le mascherine EN149 tipo FFP2 ed FFP3 ricadono in questa categoria. L'OMS, in prima battuta, ha raccomandato l'utilizzo della mascherine (*genericamente*), unicamente per le persone contagiate, al fine di contrastare la diffusione del Virus. L'evoluzione e l'analisi delle caratteristiche del contagio hanno invece suggerito che sia raccomandabile che tutti i soggetti indossino mascherine di tipo chirurgico o «usa e getta», in quanto la percentuale di contagi legati al contatto con pazienti asintomatici non è assolutamente trascurabile, soprattutto non essendo sempre possibile garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. L'utilizzo dei DPI (Mascherine FFP2/FFP3) dovrebbe essere limitato ai soli operatori che entrano a contatto con pazienti sicuramente infetti, alle squadre di emergenza di primo soccorso aziendali (che potrebbero dover gestire un collega potenzialmente infetto in attesa dei soccorsi), ed al personale che opera presso siti terzi dove non è possibile assicurarsi del rispetto (o anche della sola presenza) delle misure anti-contagio.

FAQ 4: È vero che chi indossa mascherine FFP2/FFP3 può diffondere il virus?

Come specificato sopra, le mascherine in questione sono a tutti gli effetti dei DPI, ovvero dispositivi nati per proteggere l'utilizzatore e non la collettività. Pertanto questo tipo di mascherine protegge l'utilizzatore tramite tecniche che riducono la possibilità di venire a contatto con il virus (valvole o trame), ma consentono in generale l'espulsione dell'espettorato senza che questo venga filtrato. Questo è il motivo per il quale queste mascherine non limitano il contagio, ma tutelano unicamente l'utilizzatore.



Non è sufficiente avere a disposizione una mascherina idonea, è fondamentale anche saperla utilizzare. Per questo è da prevedere un'adeguata formazione ed informazione del lavoratore.

FAQ 5: Posso rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e di chi accede in azienda?


Il Protocollo Condiviso riporta, fra le altre indicazioni, che:

«... Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro ...» e «... Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai luoghi di lavoro...».

Questo aspetto è stato oggetto di molti approfondimenti, soprattutto in relazione al rispetto della Privacy del soggetto che subisce la rilevazione della temperatura, sia in relazione agli aspetti di tutela previsti dallo Statuto dei Lavoratori. La linea di condotta da attuare per poter effettuare le rilevazioni deve prevedere:

- idonea formazione per il soggetto incaricato delle rilevazioni, in particolare sulle tematiche di cui sopra;
- realizzazione di una informativa privacy dettagliata che illustri all'interessato la base giuridica, le finalità del trattamento e le modalità con il quale esso viene effettuato (auspicabilmente senza conservazione del dato);
- utilizzo di dispositivi idonei per la rilevazione della temperatura.

Ovviamente queste informazioni non vanno diffuse in alcun caso, ed è necessario adottare rigide procedure di gestione della fase di rilevazione, tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore (o del soggetto terzo) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura.




La soglia di attenzione della temperatura
rilevata è
37,5 °C

Quali sono i compiti del lavoratore?

I compiti del lavoratore sono innanzitutto quelli di rispettare le prescrizioni di legge e le procedure aziendali. È opportuno inoltre (salvo diverse indicazioni):

- Lavarsi molto spesso le mani. Tale prassi è da ripetere ogni qualvolta si viene a contatto con altre persone o con superfici non regolarmente igienizzate.
- Evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di 1 metro.
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e quindi lavarsi le mani.
- Evitare uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Porre attenzione all'igiene delle superfici, pulendo le stesse con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Per gli spostamenti (anche da e verso il luogo di lavoro) preferire mezzi propri in luogo di mezzi pubblici.
- Evitare di prendere ascensori in presenza di altre persone.
- Qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale maggiore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è obbligatorio l'uso delle mascherine (e di eventuali altri dispositivi di protezione come ad esempio guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, previo adeguato addestramento e/o formazione.
- In caso più lavoratori possano utilizzare le medesime auto aziendali, ogni lavoratore dovrà aver cura di igienizzare volante, cambio, freno a mano, etc. prima di utilizzare il mezzo ed all'atto di riconsegnarlo in azienda.
- Per prestare assistenza a persone potenzialmente contagiate sono necessari idonei DPI Mascherine EN 149 FFP3 o in alternativa FFP2 (se tali DPI non sono a disposizione in azienda invitare il soggetto affetto da patologia ad indossare una normale mascherina chirurgica ovvero provvedere a metterlo in isolamento all'interno del luogo di lavoro).



Il dipendente ha inoltre l'obbligo di comunicare in azienda l'informazione nel caso in cui sia venuto a contatto con soggetti infetti, o qualora manifesti sintomi riconducibili al contagio al fine di consentire al datore di lavoro di allertare tempestivamente il personale e di avviare le procedure del caso.

Il dipendente ha altresì di divieto assoluto di recarsi al lavoro nel caso manifesti sintomi simil-influenzali, ed ha l'obbligo di contattare l'apposito numero verde regionale ed il proprio medico curante.



La collaborazione, il senso civico ed il rispetto delle regole sono la chiave per affrontare in maniera efficace e corretta l'emergenza sanitaria in atto.


Lo scambio di informazioni fra tutti i soggetti aziendali è fondamentale per limitare e ridurre la possibilità di contagio all'interno degli ambienti di lavoro!

FAQ 6: Cosa si intende per sanificazione degli ambienti di lavoro?

La sanificazione periodica dei locali e delle dotazioni aziendali viene prevista all'interno del Protocollo Condiviso. Per sanificazione si intende quanto indicato dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute: «A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.»



Nella definizione delle periodicità degli interventi di sanificazione, è raccomandabile prevedere una cadenza almeno settimanale.



Estratto del «*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*»

1) INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.
- In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2) MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

3) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
 - A. assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

- B. utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - C. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
 - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

